

Norme circa le celebrazioni liturgiche proprie delle diocesi italiane unificate

Con riferimento al decreto n. 971/85 del 30 settembre 1986 della Congregazione per i Vescovi, con il quale è stata disposta l'unificazione di alcune diocesi d'Italia, la Congregazione per il Culto Divino, in data 25 ottobre 1986, con prot. n. 1035/86, ha emanato le seguenti norme circa le celebrazioni liturgiche proprie e delle diocesi italiane unificate.

1. - LA CHIESA CATTEDRALE

La chiesa cattedrale, così detta per la presenza della cattedra del Vescovo, deve essere unica nella diocesi e pertanto la si deve considerare come segno di unità e centro della vita liturgica diocesana (cfr. *Caeremoniale Episcoporum*, nn. 42-45).

In essa viene ordinato oppure solennemente ricevuto il nuovo Vescovo (cfr. *Caeremoniale Episcoporum*, nn. 1135 e 1141).

L'anniversario della sua dedicazione è celebrato in tutta la diocesi con il grado di « festum ».

2. - LA CATTEDRALE

Il menzionato Decreto della Congregazione per i Vescovi stabilisce che le cattedrali delle diocesi preesistenti mantengano, nella nuova entità diocesana, il titolo di concattedrale.

In essa, a testimonianza della tradizione precedente, si conserva la cattedra, che rimane riservata al Vescovo diocesano, in segno di comunione per tutta la diocesi.

Il Vescovo si recherà — secondo le possibilità e l'opportunità pastorale — nella concattedrale per presiedere le celebrazioni liturgiche che vi si svolgono con concorso di fedeli, come da tradizioni e consuetudini locali.

Il rito « De Episcopi receptione in sua cathedrali ecclesia » (cfr. *Caeremoniale Episcoporum*, nn. 1141-1148) è riservato alla chiesa cattedrale e non va quindi ripetuto nella chiesa concattedrale. Il nuovo Vescovo diocesano tuttavia non mancherà di recarsi, appena possibile, nella concattedrale per presiedere una solenne celebrazione liturgica, con la partecipazione del clero e dei fedeli.

Il Capitolo dei canonici curerà la vita liturgica della concattedrale, così che le celebrazioni liturgiche vi si svolgano nell'esemplarità, secondo lo spirito e le norme della riforma liturgica conciliare.

3. - IL CALENDARIO DIOCESANO

a) *Celebrazione dell'anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale.*

L'anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale, secondo le vigenti norme liturgiche, si celebrerà con il grado di « sollemnitatis » nella cattedrale e di « festum » in tutte le altre chiese della diocesi (cfr. *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cap. II, *Praenotanda*, n. 26).

L'anniversario della dedicazione della chiesa concattedrale si celebrerà solo nella concattedrale e con il grado di « sollemnitatis ».

b) *Santi Patroni*

Secondo quanto stabilito nel Decreto della Congregazione per i Vescovi, i Patroni delle diocesi precedenti diventano Patroni della nuova diocesi.

Ciò si riferisce ai soli Patroni principali, i quali pertanto diventano Patroni della nuova circoscrizione diocesana e vi dovranno essere celebrati, nel giorno assegnato a ciascuno di essi dal Calendario, con lo stesso grado liturgico (cfr. Istruzione *Calendaria particularia* del 24 giugno 1970, n. 9).

c) *Altre celebrazioni*

Le altre celebrazioni proprie continueranno ad aver luogo nei territori delle precedenti diocesi, con lo stesso grado che avevano nel rispettivo calendario particolare.

d) *Redazione del nuovo Calendario*

In futuro il Vescovo diocesano, nei tempi e modi suggeriti dalla sua prudenza pastorale, e previa consultazione del clero e del popolo (cfr. Istruzione *Calendaria particularia*, n. 4), provvederà alla redazione di un Calendario proprio della nuova diocesi, secondo le disposizioni date al n. 20 della medesima Istruzione.

Dalla sede della Congregazione per il Culto Divino, 25 ottobre 1986.

PIERO MARINI
Sottosegretario

+ VIRGILIO NOÈ
Arciv. tit. di Voncaria
Segretario